

# Stabile organizzazione come criterio per l'esteroinvestizione

Inoltre, il profitto assoggettabile alla confisca per equivalente è integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall'imposta evasa



/ Maria Francesca ARTUSI

/ Sabato 24 gennaio 2015

Dal combinato disposto dell'art. 5 del DLgs. 74/2000 e dell'art. 73 del TUIR si aprono le porte alla **nozione** di “**esteroinvestizione**” e di “**stabile organizzazione**”. Nel caso di specie affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 3307 depositata ieri, viene affrontata una questione che tocca una **duplice problematica**: quella dell'**omessa dichiarazione** in caso di società aventi sede legale all'estero e quella della **valutazione** dell'**imposta evasa** in funzione del conseguente sequestro preventivo per equivalente.

L'amministratore di fatto di diverse società, aventi sede legale **fuori dal territorio nazionale**, era stato imputato dei reati di cui all'art. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e all'art. 5 DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) per avere **omesso** di presentare in Italia le **dichiarazioni dei redditi** conseguiti dalle società di cui aveva la gestione. Queste ultime vengono considerate dal giudice di prime cure come “estero-vestite”, in quanto la loro attività veniva **svolta in Italia** – peraltro luogo di residenza del medesimo amministratore di fatto – mentre la **sede legale estera** risultava una collocazione **meramente formale**. Per l'effetto, tali società sarebbero state tenute alla **presentazione annuale** dei redditi in Italia.

Il Tribunale si rifà – correttamente, a parere della sentenza in commento – al disposto dell'art. 73 del TUIR, in forza del quale sono soggette alle **imposte sul reddito** delle società quegli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno mantenuto la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, non è certamente in questione la **sede delle società** gestite dall'imputato, tuttavia vengono sollevati dei dubbi in relazione all'“**oggetto principale**”: con tale indicazione si vuole, infatti, far riferimento all'attività essenziale per realizzare direttamente gli **scopi primari** indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Si parla in proposito anche di “**stabile organizzazione**” come criterio per valutare la possibile “**esteroinvestizione**” di una società e l'orientamento maggioritario della giurisprudenza afferma la **sussistenza** dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di quelle società che hanno una **residenza fiscale estera**, mentre la **gestione** della loro amministrazione, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il **fine sociale** si svolgono sul territorio italiano (cfr. Cass. n. [17299/2014](#)).

Va ancora aggiunto che ai fini della valutazione della **stabile organizzazione** generalmente non rileva il luogo dell'adempimento degli **obblighi contrattuali** e dell'**espletamento dei servizi**. Va da sé che, stante i principi elaborati dalla Cassazione, una tale indagine andrà, comunque, sempre condotta sul piano della **concreta analisi** dei rapporti e dei **processi intrasocietari**.

Altro profilo interessante analizzato dalla sentenza in commento è quello riguardante la determinazione dell'**imposta evasa**. Una volta affermata l'**avvenuta omissione** della dichiarazione – secondo i canoni sopra descritti – è compito del giudice di merito analizzare tutte le risultanze riguardanti la **quantificazione delle imposte** che sono state prospettate come pagate o dovute all'estero. A tal fine va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR, i redditi prodotti all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono **ammesse in detrazione**.

## Nulla osta in materia tributaria alla rilevanza penale dell'abuso del diritto

Tale detrazione, invece, non spetta (ai sensi del medesimo art. 165, comma 8) in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione o di **omessa indicazione** dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Nel caso in oggetto ricorre quest'ultima ipotesi. Pertanto, in punto di **sequestro preventivo**, ne discende, per la Cassazione, la ineccepibile applicazione del principio secondo cui, in tema di reati tributari, il profitto assoggettabile alla **confisca per equivalente** sarà integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall'imposta evasa. Da ultimo, la presente sentenza tiene a precisare che, anche in un'**ottica comunitaria**, nulla osta in materia tributaria alla **rilevanza penale dell'abuso del diritto**, in ragione del rispetto del principio di capacità contributiva e della progressività dell'imposizione, dovendosi desumere da tali principi che il contribuente **non** potrà trarre **indebiti vantaggi fiscali** dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un **risparmio fiscale** in mancanza di un ragioni economicamente apprezzabili.

*Condividilo:*



### ARTICOLI CORRELATI

Maurizio MEOLI – **Sfilate e vendite di capi obbligano a presentare la dichiarazione in Italia** – Eutekne.Info del 19 aprile 2014





ILCASODELGIORNO

a cura di Francesca TOSCO

## Sull'esclusione del socio lavoratore di cooperativa decide il giudice del lavoro

Quando si controverta sull'esclusione del socio di una società cooperativa e, contestualmente, sulla risoluzione del suo rapporto di lavoro con la società, viene da chiedersi se la competenza spetti alle sezioni specializzate in materia di impresa o al giudice del lavoro. L'art. 1, comma 3 della...

**INFOEDITORIALE**

**ULTIMENOTIZIE**

**INFOFISCO**

**Il versamento dell'IMU sui terreni agricoli slitta al 10 febbraio**

/ **Stefano SPINA** e **Arianna ZENI**

Dopo non poche vicissitudini e colpi di scena, ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha ...

**INFOFISCO**

**Al via i nuovi compensi per l'assistenza fiscale**

/ **Massimo NEGRO**

Nuovi compensi per l'attività di assistenza fiscale svolta dai professionisti e dai CAF, al fine di ...

**INFOPROFESSIONI**

**Voluntary, per consulenze ante incarico esclusi gli obblighi antiriciclaggio**

/ **Stefano DE ROSA**

Ieri, nella sezione FAQ del sito del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e ...


**INFOPROFESSIONI**

**Revisori enti locali, arriva lo schema di parere sul bilancio di previsione 2015**

/ **Silvia LATORRACA**

L'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL) ha elaborato e messo a ...

# 120 QUADERNI EUTEKNE



**Novità della legge di stabilità 2015**

Pagine 380 - Euro 35.00

VERSIONE ONLINE  
GIÀ DISPONIBILE  
PER GLI ABBONATI  
AL SISTEMA  
INTEGRATO

**ACQUISTA >**



**MANUALE DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

di Daniela Orto e Gianpaolo Valente

**MANUALE DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Fondazione Umberto Veronesi**  
PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

ACQUISTANDO IL VOLUME  
CONTRIBUISCI ALLA RICERCA  
SCIENTIFICA ITALIANA

## EUTEKNE SHOPPING



•



**Novità della legge di stabilità 2015**

**Prezzo € 35,00**  
(sconto 15% abbonati SI)

•



**La Società cooperativa**  
*Profili giuridici ed economico-aziendali*

L. Bagnoli - S. Bitossi - G. Manetti  
**Prezzo € 49,00**

•



Agevolazioni fiscali alle imprese  
**Prezzo € 49,00**



Collegio sindacale e sindaco unico  
**Prezzo € 68,00**



Le novità della dichiarazione dei redditi UNICO 2014  
**Prezzo € 49,00**



Società non operative e beni in godimento ai soci  
**Prezzo € 35,00**



HOME | CHI SIAMO | REDAZIONE | RSS | LAVORA CON NOI | SCRIVI ALLA REDAZIONE | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Eutekne.Info è una testata registrata al Tribunale di Torino Reg. n. 2/2010 dell'8 febbraio 2010

Copyright 2015 © EUTEKNE SpA

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - [info@eutekne.it](mailto:info@eutekne.it)

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015